



DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA MOTOTERAPIA

Art. 3

Progetti di mototerapia

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia
Estremi	Legge 16 dicembre 2024, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-riconoscimento-e-la-promozione-della-mototerapia/art-3-progetti-di-mototerapia>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it